24.xxx

Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Finanziamento della fondazione Fondo per le vittime dell'amianto)

del …

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

…

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

La fondazione Fondo per le vittime dell'amianto non dispone di fondi sufficienti per soddisfare le pretese finanziarie delle vittime dell'amianto a lungo termine. Per questo motivo occorre attribuire all'INSAI la competenza di sostenerla finanziariamente.

Situazione iniziale

Per molto tempo, l'amianto è stato utilizzato in diversi materiali edili e industriali. Dopo la scoperta che questo minerale provocava varie malattie gravi, nel 1989 la Confederazione ha emanato il divieto di utilizzarlo. A causa del lungo periodo d'incubazione, ancora oggi ogni anno circa 120 persone si ammalano gravemente dopo essere state esposte all'amianto in passato. Per circa 20–30 di queste persone, la cui esposizione all'amianto non s'iscrive nella sfera professionale, non sussiste alcun diritto a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. Per risarcire finanziariamente queste persone è stata istituita la fondazione Fondo per le vittime dell'amianto (fondazione EFA), che avrebbe dovuto essere finanziata tramite conferimenti volontari da parte dell'industria di lavorazione dell'amianto. Questo finanziamento si sta tuttavia rivelando a tratti difficile. Dal 2020 non sono più state registrate entrate significative. Vista l'assenza di una base legale, l'INSAI non può versare contributi.

Contenuto del disegno

In assenza di una base legale, l'INSAI, designato per legge assicuratore contro gli infortuni di numerose aziende di lavorazione dell'amianto, non può sostenere finanziariamente la fondazione EFA. La presente modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni mira pertanto a creare la base per consentire in futuro all'INSAI di versare contributi alla fondazione. Il finanziamento dovrà avvenire mediante eccedenze dei ricavi provenienti dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Spetterà al consiglio dell'INSAI decidere se e quando effettuare quali versamenti.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Per molto tempo, l'amianto è stato utilizzato in diversi materiali edili e industriali. Le sue proprietà positive sono molteplici: l'amianto è infatti elastico, resistente al calore e alla trazione nonché, grazie alla sua capacità di legarsi ad altri materiali, facilmente trasformabile in prodotti idrorepellenti e resistenti agli acidi e agli alcali. Prodotti da costruzione contenenti amianto sono stati impiegati in particolare negli edifici costruiti tra il 1950 e il 1970. Dato che, anche in piccole concentrazioni, la presenza di polvere di amianto nell'aria può tuttavia favorire l'insorgenza di malattie tumorali ai polmoni, nel 1989 la Confederazione ha emanato il divieto di utilizzarlo[1]. A causa del lungo periodo d'incubazione delle malattie correlate all'amianto, dai 30 ai 40 anni, ancora oggi in Svizzera ogni anno circa 120 persone si ammalano gravemente per aver inalato una quantità cancerogena di fibre di amianto. Il diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981[2] sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) presuppone un'esposizione professionale all'amianto. Non essendo state esposte all'amianto professionalmente, ogni anno circa 20–30 persone colpite non hanno alcun diritto alle prestazioni secondo la LAINF, ma solo a quelle, nettamente inferiori, dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione per l'invalidità.

Il Tribunale federale ha confermato in diverse sentenze il termine di prescrizione assoluto di 10 anni previsto dalla legge del 14 marzo 1958[3] sulla responsabilità. Nel 2010, chiamato a pronunciarsi su un caso concreto, ha riconfermato la sua prassi pluriennale e stabilito che le pretese di risarcimento della parte attrice, ossia della famiglia di una vittima deceduta per l'amianto, nei confronti sia del datore di lavoro sia dell'INSAI erano cadute in prescrizione[4]. La famiglia ha quindi adito la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), invocando in particolare il diritto a un processo equo secondo l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950[5] per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nella sua sentenza[6], la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell'articolo citato, argomentando

1 Questa informazione è consultabile su www.ufsp.admin.ch > Vivere in salute > Ambiente & salute > Prodotti chimici > Prodotti chimici da A Z > Amianto
2 RS **832.20**
3 RS **170.32**
4 DTF **136** II 187
5 RS **0.101**
6 Sentenza dell'11 marzo 2014 della Corte EDU, Howald Moor e altri contro la Svizzera.

che l'applicazione delle norme in materia di perenzione e prescrizione era stata sproporzionata. L'applicazione sistematica di tali disposizioni alle vittime di malattie la cui diagnosi è possibile soltanto a distanza di molti anni dagli eventi patogeni – come nel caso dell'amianto – priva infatti le vittime della possibilità di far valere le loro pretese dinanzi alla giustizia[7]. In un'altra sentenza più recente, la corte ha confermato questa giurisprudenza, in particolare considerando le modalità con cui è stato determinato il giorno a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione *(dies a quo)* rispetto all'inizio del termine di prescrizione assoluto. La corte ha precisato che le sue conclusioni varrebbero anche in base alla nuova disposizione, che fissa il termine di prescrizione a 20 anni, se si mantenessero le stesse modalità per determinare il *dies a quo*[8]. La Corte EDU ha inoltre concluso che la Svizzera non ha adempiuto l'obbligo di provvedere affinché il procedimento giudiziario si svolgesse entro un termine congruo. La lunga durata del processo si spiega con il fatto che, nell'aprile 2018, il Tribunale federale l'aveva sospeso per circa quattro anni, in attesa del dibattito in Parlamento concernente una modifica del Codice delle obbligazioni (CO) volta a prorogare il termine di prescrizione (v. sotto)[9]. Sussiste pertanto una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diniego di accesso a un tribunale e durata ragionevole del processo).

L'istituzione della fondazione Fondo per le vittime dell'amianto (fondazione EFA) (v. n. 1.2) offre alle vittime un'alternativa alle vie legali. La stessa Corte EDU non esclude questa possibilità.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Prima tavola rotonda 2015–2016
Per adempiere gli obblighi derivanti dalla CEDU ed eseguire la sentenza della Corte EDU menzionata sopra, nel 2015 il consigliere federale Alain Berset, allora capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha indetto una tavola rotonda che, sotto la direzione dell'ex consigliere federale Moritz Leuenberger, ha riunito i rappresentanti dell'economia e della politica con l'obiettivo di trovare una soluzione per sostenere finanziariamente le vittime e i loro familiari.

7 Sentenza dell'11 marzo 2014 della Corte EDU, Howald Moor e altri contro la Svizzera, n. 77.
8 Sentenza del 13 febbraio 2024 della Corte EDU, Jann-Zwicker e Jann contro la Svizzera, n. 80-82.
9 Sentenza del 13 febbraio della Corte EDU, Jann Zwicker e Jann contro la Svizzera, n. 101.

Il 30 novembre 2016[10] i partecipanti alla tavola rotonda hanno adottato il rapporto finale, contenente sia una proposta dettagliata per il risarcimento delle vittime dell'amianto sia una bozza concreta per l'istituzione di un fondo per il relativo finanziamento. Nel marzo 2017 è stata formalmente costituita la fondazione EFA, che si prefigge in particolare di versare indennità alle persone che, a causa della prescrizione dei loro diritti, non possono ottenerle adendo le vie legali nonché alle persone che non hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, non essendo state esposte all'amianto in ambito professionale. La fondazione EFA ha potuto effettuare i primi versamenti già nel luglio 2017.

Con la modifica del CO, il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento è stato prorogato da 10 a 20 anni (revisione della disciplina della prescrizione del 15 giugno 2018[11]). Siccome la latenza delle malattie dovute all'amianto è molto lunga, in molti casi il termine di prescrizione di 10 anni era infatti troppo breve e alle vittime era preclusa la possibilità di far valere una pretesa di risarcimento.

Alla tavola rotonda del 2016, il fabbisogno finanziario fino al 2025 è stato stimato a circa 100 milioni di franchi. Circa 26 milioni di franchi sono stati stanziati tra l'altro dall'Associazione svizzera d'assicurazioni nonché da imprese ferroviarie, aziende di lavorazione dell'amianto e commissioni professionali paritetiche. Come indicato sopra, l'assenza di una base legale impediva all'INSAI di contribuirvi.

Negli anni successivi la fondazione ha ricevuto meno domande di risarcimento del previsto, per cui attualmente dispone ancora di circa 11 milioni di franchi.

Colloqui di solidarietà a partire dal 2021
Il finanziamento della fondazione EFA si è rivelato difficile. Dal 2020 non sono più state ricevute donazioni significative, malgrado fossero necessarie visto il numero di casi costantemente elevato. Alla fine del 2021, il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il consigliere federale Alain Berset, a capo del DFI, hanno partecipato a colloqui di solidarietà, il cui scopo era quello di ricordare all'economia la sua responsabilità sociale e di generare ulteriori contributi per la fondazione EFA. Pur continuando a riconoscere la necessità di sostenere le vittime dell'amianto e i loro familiari, durante i colloqui di solidarietà solo pochi partecipanti hanno manifestato una disponibilità a mettere mano al portafogli e la fondazione EFA non ha ricevuto ulteriori donazioni.

10 Il rapporto finale è consultabile su www.ufsp.admin.ch > Vivere in salute > Ambiente & Salute > Veleni domestici > Veleni domestici e disturbi alla salute > Tavola rotonda sul tema dell'amianto.
11 RU **2018** 5343

Allo stato attuale, per poter proseguire la sua attività fino al 2030 la fondazione EFA necessita di mezzi finanziari supplementari pari a 25–50 milioni di franchi, anche perché con la modifica del 9 novembre 2016[12] dell'articolo 36 capoverso 5 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982[13] sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; in vigore dal 1° gennaio 2017) il fabbisogno finanziario è aumentato. Da allora, infatti, per le persone che si ammalano di mesotelioma o di altri tumori con una prognosi di sopravvivenza altrettanto breve, il diritto a un'indennità integrale per menomazione dell'integrità nasce già con l'insorgenza della malattia. Il Regolamento per l'indennità della fondazione EFA del 9 maggio 2017[14] ne tiene conto e, a seguito della proroga del termine di prescrizione nel CO, fissa il 1996 come anno a partire dal quale la fondazione EFA può concedere risarcimenti.

Opzione scelta
Per finire è stata accolta l'idea avanzata da diversi rappresentanti dell'economia durante i colloqui di solidarietà di alimentare il Fondo per le vittime dell'amianto facendo capo all'INSAI.

Secondo il principio di mutualità sancito all'articolo 61 capoverso 2 LAINF, i proventi dell'INSAI possono essere utilizzati solo per scopi assicurativi e vige il divieto di distribuzione degli utili[15]. Conformemente al principio di equivalenza che ne deriva, i mezzi finanziari necessari per coprire le spese (prestazioni assicurative, costi amministrativi e oneri per la prevenzione degli infortuni) devono essere garantiti dai premi, dal reddito di capitale e dai ricavi provenienti da azioni di regresso contro terzi responsabili[16]. I premi netti e le prestazioni assicurative devono essere controbilanciati. Infine, i proventi dell'incasso dei premi netti di un ramo assicurativo devono essere tassativamente utilizzati per finanziare le sue prestazioni. Questi principi si applicano per analogia ai costi amministrativi (art. 109 cpv. 2 e 3 e 114 cpv. 1 OAINF).

L'INSAI può versare sussidi alla fondazione EFA, a condizione che sussista una base legale nella LAINF. I sussidi sarebbero finanziati con le eccedenze dei ricavi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 63 capoverso 5 lettera f LAINF e non con i proventi dei premi netti e dei supplementi di premio a destinazione vincolata. Conformemente all'articolo 63

12 RU **2016** 4393
13 RS **832.202**
14 Il Regolamento per l'indennità è consultabile su www.stiftung-efa.ch > Chi siamo > La Fondazione > Documenti importanti > Informazioni di base.
15 *Silvia Läubli-Ziegler* ad art. 61 LAINF, Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, Ghislaine Frésard-Fellay, Susanne Leuzinger, Kurt Pärli (ed.), Basilea 2019, N 12.
16 *Thomas Gächter / Kaspar Gerber* ad art. 92 LAINF, Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, Ghislaine Frésard-Fellay, Susanne Leuzinger, Kurt Pärli (ed.), Basilea 2019, N 37.

capoverso 5 lettera f LAINF, la decisione finale in merito a un sostegno finanziario e al suo importo spetterebbe al consiglio dell'INSAI.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024[17] sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024[18] sul programma di legislatura 2023–2027.

L'inserimento di questa nuova disposizione nella legge è tuttavia opportuno, perché il fabbisogno finanziario della fondazione EFA per i prossimi anni non è coperto. Per evitare che quest'ultima esaurisca anzitempo i mezzi finanziari e per garantire il sostegno alle vittime dell'amianto, è necessario agire rapidamente.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Tra il 22 novembre 2023 e l'8 marzo 2024 si è svolta una consultazione. Sono pervenuti 43 pareri, la maggior parte dei quali era favorevole alla modifica proposta.

Le poche voci critiche contestavano in particolare il fatto che il finanziamento della fondazione non è compito dell'INSAI, bensì dell'economia di lavorazione dell'amianto. Queste opinioni sono tuttavia rimaste minoritarie[19].

17 FF **2024** 525
18 FF **2024** 1440
19 Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è consultabile su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La pericolosità delle fibre di amianto è nota e ha portato a divieti di utilizzarle anche in molti altri Paesi. L'Unione europea (UE), per esempio, ha introdotto nel 2005[20] un divieto globale dell'amianto[21]. Alcuni suoi Stati membri lo avevano già messo al bando tempo prima (p. es. in Germania l'amianto è stato vietato nel 1993, in Italia nel 1994, in Svezia già nel 1975). Nell'UE è in corso l'elaborazione di una Strategia europea per la rimozione dell'amianto (ESRAA), che contempli una proposta legislativa per il riconoscimento delle malattie professionali, comprese tutte le malattie conosciute legate all'amianto, e che includa requisiti minimi per le procedure di riconoscimento, nonché norme minime per l'indennizzo delle vittime di malattie professionali legate all'amianto[22]. Il Parlamento europeo invita gli Stati membri a sostenere la creazione di associazioni di pazienti e associazioni sindacali per le vittime di malattie correlate all'amianto e le loro famiglie e chiede che si aumentino i finanziamenti nazionali per risarcire le vittime di queste malattie, al fine di garantire una copertura sufficiente dei costi diretti, indiretti e umani della malattia[23].

I singoli Stati che prevedono eventuali risarcimenti li hanno disciplinati in modo eterogeneo. Anche la Francia, per esempio, ha costituito un fondo (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, FIVA), sul cui sito web le vittime possono presentare domanda in tutta semplicità. Se accolte, le indennità vengono calcolate utilizzando un approccio unico valido per tutti. Dal primo versamento effettuato nel 2003, il FIVA ha risarcito più di 100 000 richiedenti per un importo complessivo di oltre 7 miliardi di euro.

20 Cfr. www.consilium.europa.eu/ > Italiano > Infografiche > L'impatto dell'amianto sulla salute dei lavoratori.

21 Cfr. direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (non più in vigore); consultabile su https://eur-lex.europa.eu/homepage.html > Istituzioni dell'UE > Commissione europea > Direttive > 1999.

22 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL); consultabile su https://eur-lex.europa.eu/homepage.html > Gazzetta ufficiale > 2022 > 05.05.2022 > C184 > C184/51.

23 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL); consultabile su https://eur-lex.europa.eu/homepage.html > Gazzetta ufficiale > 2022 > 05.05.2022 > C184 > C184/56.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Il nuovo articolo 67*b* LAINF mira a garantire il finanziamento della fondazione EFA, dal momento che il capitale apportato dall'economia è insufficiente.

Il capoverso 1 dà all'INSAI la possibilità di sostenere finanziariamente la fondazione EFA. Il capoverso 2 precisa che, per il sostegno finanziario, possono essere impiegate esclusivamente eccedenze dei ricavi (ai sensi dell'art. 63 cpv. 5 lett. f LAINF) provenienti dall'assicurazione obbligatoria contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali.

L'INSAI è per legge l'assicuratore contro gli infortuni di determinati settori economici (cfr. art. 66 LAINF), in particolare di quelli legati all'uso dell'amianto. Le malattie dovute all'esposizione all'amianto sono spesso direttamente o indirettamente connesse con le attività dei settori economici obbligati ad assicurarsi presso l'INSAI secondo l'articolo 66 LAINF. La modifica della LAINF è conforme al principio che prevede la sostituzione della responsabilità civile del datore di lavoro con un sistema di assicurazione. L'idea della fondazione EFA è infatti di sostituire una possibile responsabilità – eventualmente prescritta o non dimostrabile – delle imprese, in particolare di quelle sotto il monopolio parziale dell'INSAI, con prestazioni della fondazione. Questa stretta correlazione giustifica un finanziamento della fondazione EFA mediante le eccedenze dei ricavi dell'INSAI.

Possono risultare eccedenze dei ricavi in particolare dai redditi di capitale, dopo che sono stati coperti tutti i fabbisogni di finanziamento (finanziamento della rimunerazione dei capitali di copertura delle rendite, finanziamento delle indennità di rincaro obbligatorie, costituzione di fondi propri previsti dalla legge e decisi autonomamente). Tali eccedenze possono provenire, da un lato, dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e, dall'altro, dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Mentre l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è finanziata dai datori di lavoro e quindi dalle imprese, quella contro gli infortuni non professionali è finanziata dai lavoratori.

Se la fondazione EFA dovesse essere finanziata tramite le eccedenze dei ricavi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, a mettere mano al portafogli non sarebbero le imprese, bensì i lavoratori. Dato che, a differenza delle imprese, i lavoratori non possono essere ritenuti responsabili per le malattie causate dall'amianto e che queste malattie non costituiscono infortuni, il finanziamento deve essere garantito unicamente dalle eccedenze dei ricavi dell'assicurazione contro le conseguenze degli infortuni e delle malattie professionali e non da quelle dell'assicurazione contro gli

infortuni non professionali. In questo modo si evita una parità di trattamento ingiustificata tra i datori di lavoro e i lavoratori.

4.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La modifica proposta non comporta spese supplementari per la Confederazione e i Cantoni.

4.3 Attuazione

La modifica proposta non comporta alcuna modifica né della relativa ordinanza né della legislazione a livello cantonale.

5 Commenti all'articolo

La proposta consiste nel completare la LAINF con un nuovo articolo 67*b*. Il capoverso 1 del nuovo articolo autorizza l'INSAI a sostenere finanziariamente la fondazione EFA. Il capoverso 2 precisa che il sostegno è finanziato esclusivamente da eccedenze dei ricavi ai sensi dell'articolo 63 capoverso 5 lettera f LAINF provenienti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. È escluso l'impiego delle eccedenze dei ricavi provenienti dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Siccome l'articolo è formulato come disposizione potestativa, in virtù della competenza di cui all'articolo 63 capoverso 5 lettera f LAINF spetta al consiglio dell'INSAI decidere come impiegare le eventuali eccedenze dei ricavi. Spetterà quindi al consiglio dell'INSAI decidere se, quando e in che misura sostenere la fondazione EFA.

6 Ripercussioni

Le ripercussioni generali dell'articolo 67*b* LAINF sono modeste. A essere interessate saranno in particolare l'INSAI, a cui è attribuita la competenza di sostenere finanziariamente la fondazione EFA, nonché la fondazione EFA, per cui è creata una nuova possibilità di finanziamento.

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il nuovo articolo non avrà ripercussioni dirette né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non sono previste ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni sull'economia

Per l'economia sono previste solo ripercussioni minime. Siccome potranno essere impiegate per finanziare la fondazione EFA, le eccedenze dei ricavi non potranno essere restituite alle imprese assicurate sotto forma di riduzione dei premi. Le imprese saranno quindi gravate da un maggior onere finanziario.

6.4 Ripercussioni sulla società

La presente disposizione non inciderà sulla società nel complesso. Grazie alla presente modifica della legge e alla nuova possibilità di finanziamento da parte dell'INSAI, le vittime di malattie dovute all'amianto potranno continuare a essere indennizzate finanziariamente anche in futuro.

6.5 Ripercussioni sull'ambiente

Non sono previste ripercussioni sull'ambiente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

L'articolo 117 capoverso 1 Cost. autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Alla Confederazione è quindi attribuita la competenza di emanare prescrizioni nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni. Il legislatore federale stabilisce i compiti che deve svolgere l'assicuratore a cui la legge attribuisce un monopolio parziale – in questo caso l'INSAI. Stabilisce anche se autorizzare l'impiego dei ricavi dell'assicurazione contro gli infortuni per versare prestazioni a una fondazione che sostiene le possibili vittime di malattie professionali causate dall'amianto.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Dall'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'Accordo del 21 giugno 1999[24] tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC), la Svizzera applica le norme UE in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, come stabilito all'articolo 115*a* LAINF.

Tali norme non prevedono l'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati membri possono stabilire autonomamente le modalità dei loro sistemi di sicurezza sociale, in particolare le prestazioni di un regime di assicurazione sociale e le condizioni alle quali esse sono concesse. Il principio della parità di trattamento è uno dei principi di coordinamento sanciti dal Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[25], applicabile in Svizzera in virtù dell'ALC. La Svizzera e gli altri Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono soggetti alle stesse regole in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960[26] istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Conformemente a tale principio della parità di trattamento, i mezzi finanziari che l'INSAI potrà versare alla fondazione EFA dovranno essere utilizzati in modo non discriminatorio. Secondo il Regolamento di quest'ultima, ciò sarà il caso. Anche la Convenzione del 9 settembre 2021[27] sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2023, prevede un regime di coordinamento simile a quello previsto dall'ALC e dall'AELS.

Ne consegue che il presente progetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.

24 RS **0.142.112.681**
25 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0. 142.112.681**) (una versione consolidata, non vincolante, del Regolamento è consultabile sotto RS **0.831.109.268.1**) nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS **0.632.31**).
26 RS **0.632.31**
27 RU **2021** 818

7.3 Forma dell'atto

La LAINF contiene un elenco esaustivo delle competenze dell'INSAI. Siccome la disposizione proposta attribuisce all'INSAI una competenza supplementare, anche quest'ultima va disciplinata a livello di legge.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi, né sancisce nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Non è quindi subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il nuovo articolo 67*b* LAINF mira ad autorizzare l'INSAI a sostenere finanziariamente la fondazione EFA. La nuova disposizione non avrà ripercussioni né per la Confederazione né per i Cantoni. La presente modifica non tange quindi il principio di sussidiarietà – né la Confederazione né i Cantoni si vedono attribuire nuovi compiti. La modifica della LAINF proposta non viola neanche il principio di equivalenza fiscale.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non prevede né aiuti finanziari né indennità.

7.7 Delega di competenze legislative

Il progetto non delega alcuna competenza legislativa al Consiglio federale.

7.8 Protezione dei dati

Dal punto di vista del trattamento di dati personali, la presente modifica della LAINF non avrà alcuna ripercussione sulla protezione dei dati.